



Comune di Milis
Provincia di Oristano

allegato alla C.C. n____del_____

Regolamento di gestione degli impianti sportivi comunali

art. 1: oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'uso e la gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune da parte di Associazioni e Società sportive iscritte all'albo comunale, delle società e cooperative di servizi per attività sportive, ricreative, amatoriali e culturali. L'utilizzo è inoltre destinato alla popolazione scolastica qualora la stessa non disponga di adeguate strutture.

art. 2: tipologia di gestione

1. Gli impianti sportivi di proprietà del Comune e le loro attrezzature costituiscono parte integrante del patrimonio indisponibile dell'amministrazione comunale.
2. La loro gestione può essere effettuata con le modalità di cui agli artt. 112, 113, 114, del Decreto Legislativo 267/2000.
3. In particolare per:
 - a. gestione diretta – si definiscono impianti a gestione diretta tutti gli impianti gestiti direttamente in economia dall'amministrazione comunale attraverso i propri uffici;
 - b. gestione mista - si definiscono impianti a gestione mista tutti quegli impianti gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale per un tempo non inferiore ad un terzo dell'utilizzo totale, che, per il restante tempo, passano automaticamente in gestione convenzionata con affidamento mediante apposite convenzioni a società o enti sportivi regolarmente iscritti all'albo comunale delle associazioni sportive mediante apposite convenzioni;
 - c. gestione convenzionata – si definiscono impianti a gestione convenzionata tutti gli impianti affidati totalmente in gestione a società o enti sportivi regolarmente iscritti all'albo comunale della associazioni sportive mediante apposite convenzioni;
4. la gestione degli impianti sportivi che rivestano rilevanza economica, può avvenire, altresì, tramite concessione a Società di servizi iscritte ad apposito Albo della Camera di Commercio o a Cooperative iscritte all'Albo della Prefettura, individuati mediante una pubblica gara.

art. 3: quadro delle competenze

1. In relazione al razionale utilizzo ed all'ottimale gestione degli impianti sportivi:
 - a. Il Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione Comunale allo Sport:
 - individua gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi, anche in relazione al loro razionale utilizzo e per la programmazione delle attività sportive;
 - definisce le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi.
 - b. La Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione Comunale allo Sport:
 - individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra Comune ed organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti, nonché le clausole essenziali comuni alle concessioni di tutti gli impianti sportivi;
 - aggiorna annualmente le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi;
 - individua i criteri per l'assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti;
 - entro trenta giorni dall'adozione del presente provvedimento da parte del Consiglio Comunale, istituisce l'albo delle società sportive;
 - c. il responsabile del servizio competente dell'Amministrazione Comunale:
 - provvede all'assegnazione in concessione d'uso degli impianti sportivi;
 - da attuazione a tutti gli obblighi prevenzionistici contenuti nella legge 5 marzo 1990 n. 46 "norme per la sicurezza degli impianti" e D.P.R. 6 dicembre 1991 n. 417 "regolamento di attuazione della legge n. 46 del 5 marzo 1990, in materia di sicurezza di impianti;
 - Predispone un piano di sicurezza dell'impianto con capienza superiore a 100 persone ai sensi dell'art. 19 del D.M. 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi";
 - dà attuazione ad ogni altro compito gestionale inerente lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi.

art. 4: pubblicità sulla modalità d'uso degli impianti

1. Tutto ciò che concerne l'assegnazione, l'eventuale diniego, i tariffari, gli orari d'uso, le manifestazioni e le gare e quant'altro riguarda l'utilizzo degli impianti deve essere portato a conoscenza degli organismi interessati mediante affissione pubblica negli spazi che il Comune utilizza per le pubbliche affissioni.

art. 5: gestione diretta

1. Nel caso in cui l'impianto sportivo comunale sia gestito direttamente dall'Amministrazione comunale, le società o i gruppi sportivi che intendano svolgere attività continuativa nel corso dell'anno ed ottenere la concessione in uso, dovranno fare richiesta all'Amministrazione Comunale, unendo alla domanda un prospetto scritto indicante il genere di attività svolta ed un calendario di massima della stessa, comprensivo dei turni di allenamento, nonché le manifestazioni collaterali da indire nel corso dell'anno.

art. 6: pianificazione attività

1. Nel caso che più Società Sportive facciano richiesta di utilizzo dello stesso impianto, l'Amministrazione Comunale, potrà affidare l'impianto a più Società,

specificando nel regolamento generale d'uso o nelle specifiche convenzioni tutte le clausole che regolano i rapporti tra l'Amministrazione e i sodalizi sportivi utilizzatori, dello stesso impianto.

art. 7: tipologia della concessione

1. Gli impianti possono essere dati in uso per:
 - a. manifestazioni sportive;
 - b. allenamenti, corsi, campionati ed attività temporanee.
 - c. manifestazioni di carattere diverso (spettacoli – convegni – congressi – mostre ecc.)
2. Le manifestazioni di cui al punto c) potranno essere organizzate compatibilmente con il prioritario soddisfacimento degli usi previsti ai punti a) e b). Le manifestazioni dovranno essere espressamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

art. 8: criteri per l'assegnazione

1. Nei casi previsti dall'art. 8, la priorità nella scelta del concessionario è data agli operatori sportivi che, già svolgono attività nella disciplina sportiva praticata nell'impianto e nell'ambito del territorio della circoscrizione interessata tenendo prioritariamente conto dei seguenti criteri:
 - numeri degli atleti tesserati;
 - anni di attività del sodalizio;
 - livello campionati cui partecipa il sodalizio;
 - risultati agonistici ottenuti;
 - attività di promozione dello sport tra i giovani in età scolare.

art. 9: mancato accoglimento richieste di uso

1. L'eventuale mancato accoglimento delle richieste dei Sodalizi sportivi interessati sarà comunicato con le relative motivazioni ai richiedenti.

art. 10: convenzioni

1. Qualora l'Amministrazione Comunale assentisse una concessione convenzionale, la stessa dovrà fare esplicito richiamo al presente regolamento che formerà in ogni caso parte integrante e sostanziale della stessa. La convenzione avrà, comunque la durata massima di cinque anni e potrà essere rinnovata previa comunicazione scritta da parte del sodalizio interessato che dovrà pervenire all'Amministrazione almeno sei mesi prima della data di scadenza.

art. 11: uso pubblico e sociale degli impianti

1. Per gli impianti dati in concessione sarà garantita da parte dell'Amministrazione Comunale che la gestione degli stessi sia finalizzata ad un uso pubblico-sociale in modo da assicurare la diffusione e l'incremento della pratica sportiva in Sardegna, in perfetta sintonia con i principi ispiratori della L.R. 17/05/1999 n° 17.

2. Per uso pubblico sociale dell'impianto si intende che sarà garantita da parte dell'Amministrazione Comunale e/o dal gestore una fruizione privilegiata a quelle fasce della popolazione quali i bambini, gli adolescenti, i portatori di handicap, gli anziani.

art. 12: doveri del concessionario

1. il concessionario dovrà:
 - a. utilizzare l'impianto per le finalità per le quali la concessione è stata accordata;
 - b. non potrà consentire , per nessun motivo, in nessuna forma e per alcun titolo , anche gratuito , l'uso totale o parziale degli impianti a terzi sotto pena dell'immediata decadenza della concessione;
 - c. prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che il Comune, in accordo fra le parti, proporrà di attuare nel corso di ogni anno;
 - d. concedere l'accesso al pubblico nelle forme stabilite nell'apposita convenzione;
 - e. consentire l'uso delle strutture sportive da parte del Comune e delle scuole che non posseggano impianti propri secondo tempi e modi che saranno concordati fra le parti interessate;
 - f. assolvere agli adempimenti di sicurezza e igiene sul lavoro.
 - g. adeguare il proprio piano di formazione e informazione degli utenti in funzione del piano di sicurezza elaborato dal Comune.

art. 13: Manutenzione e gestione ordinaria

1. Nel caso in cui la gestione degli impianti sia in concessione a società o associazioni sportivi, la manutenzione ordinaria sarà a carico del concessionario.
2. Il concessionario permetterà e agevolerà le visite periodiche che tecnici, funzionari od incaricati del Comune e della Regione riterranno di effettuare. L'Amministrazione comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari; tali prescrizioni dovranno essere comunicate con congruo preavviso rispetto alla effettuazione dei lavori.
3. Il concessionario, inoltre, dovrà presentare all'Amministrazione comunale e, per conoscenza, alla Commissione comunale allo sport, una relazione annuale sulla gestione dell'impianto sportivo e sulla attività svolta. Detta relazione dovrà essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno.

art. 14: risarcimento dei danni

1. Chi ottiene l'uso dell'impianto deve porre la massima diligenza per la conservazione dello stesso e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti, spettatori, alle strutture, alle attrezzature mobili ed immobili, rimanendo stabilito che il mantenimento dell'ordine e della disciplina durante le manifestazioni, gare o allenamenti ecc. sono a carico degli organizzatori o comunque di chi ha richiesto l'uso dell'impianto.

art. 15: polizza assicurativa

1. Il concessionario è tenuto ad attivare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile e per la sicurezza delle strutture che tuteli il pubblico, gli atleti e

comunque le persona ammesse nell'area delle attrezzature o nell'uso delle attrezzature. Detta polizza , da concordare con l'amministrazione per la sua struttura ed i suoi valori , sarà riconosciuta idonea e accettata dalla giunta comunale;

2. In caso di gestione in concessione, l'Amministrazione non risponderà, comunque, dei danni alle persone ed alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito degli impianti.

art. 16: decadenza e revoca della concessione di gestione

1. Il concessionario decade dalla concessione, e non può concorrere all'assegnazione di impianti nella successiva annata sportiva, quando si verificano le seguenti condizioni:
 - a. morosità nei pagamenti di eventuali canoni d'uso previsti;
 - b. uso degli impianti in modo difforme da quanto previsto dal presente regolamento;
 - c. ripetuta inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento;
 - d. non ottemperanza alle disposizioni emanate dagli organi competenti;
 - e. danneggiamenti intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi.
2. Nessun indennizzo di sorta ad alcuno titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese, spetterà al concessionario in caso di decadenza della concessione per i motivi su indicati.
3. L'amministrazione comunale ha inoltre facoltà di revocare la concessione o sospenderle temporaneamente nei casi in cui si rendesse necessario per ragioni di carattere tecnico o manutentivi dell'impianto.

art. 17: vigilanza e custodia degli impianti

1. La vigilanza degli impianti spetta al concessionario.
2. Durante le manifestazioni le società provvederanno alla vigilanza ed assumeranno ogni responsabilità verso l'Amministrazione per i danni agli impianti, alle parti edilizie ed ai servizi in genere eventualmente causati dalla presenza e dal comportamento del pubblico.
3. Laddove le disposizioni di pubblica sicurezza lo impongano le società dovranno richiedere agli Organi competenti l'impiego di un servizio di vigilanza e di ordine come previsto per le manifestazioni pubbliche.

Art. 18: deposito cauzionale

1. Chiunque ottenga l'uso degli impianti sportivi dovrà versare all'Amministrazione comunale un deposito cauzionale, anche tramite polizza fideiussoria, a garanzia di eventuali danni agli impianti, da restituire a scadenza degli impegni contrattuali sull'uso dell'impianto.

Art. 19: uso gratuito

1. Le Associazioni sportive e i gruppi sportivi scolastici potranno ottenere l'uso dell'impianto per manifestazioni sportive gratuite senza il pagamento delle tariffe e dei depositi cauzionali previsti dal precedente articolo. Essi saranno però responsabili di eventuali danni arrecati.

Art. 20: responsabilità per la custodia di valori o effetti d'uso

1. L'Amministrazione Comunale o l'Ente concessionario gerente gli impianti sportivi non risponderanno in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che fossero lasciati incustoditi nei locali.

art. 21: rilascio copie

1. Il rilascio di copia del presente regolamento può essere richiesto, da ogni cittadino e da rappresentanti degli Enti, Istituzioni e Associazioni, in osservanza di quanto disposto dalla Legge 241/90.

art. 22: disposizioni finali

1. Per quanto non contemplato dal presente regolamento e quando sia ritenuto utile al miglior funzionamento degli impianti, l'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione Comunale allo sport, attenendosi alle disposizioni di legge in materia, potrà emanare disposizioni attuative ed integrative di esso non in contrasto con il regolamento stesso dandone comunicazione agli organismi interessati.